



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale Agricoltura
Servizio Strutture

Prot. n. 11326 del 06/06/2012

ARGEA
Area Coordinamento Istruttorie
via Caprera 8
09123 CAGLIARI

Oggetto: PSR 2007/2013 – Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” e Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”. Bandi 2012. Chiarimenti.

Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimenti e segnalazioni da parte di imprenditori e tecnici agricoli, si ritiene necessario fornire i chiarimenti che seguono ad integrazione dei bandi delle misure in oggetto.

Chiarimenti relativi ad entrambe le misure (121 e 123)

1) Per quanto riguarda la priorità prevista nella Misura 121 per i soci di organizzazioni di produttori e nella Misura 123 per le organizzazioni di produttori, si precisa che le O.P. in prericonoscimento possono essere esclusivamente quelle del comparto ortofrutticolo non essendo previsto tale status per gli altri comparti produttivi.

2) Come disposto dall'art. 4 - comma 7, punto d) – del Reg. CE 1857/2006, sono esclusi dagli aiuti gli investimenti di mera sostituzione. A tal proposito, si ritiene opportuno definire in maniera più esaustiva il concetto di semplice sostituzione per gli immobili facendo riferimento a quanto indicato nel documento “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” a cura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Pertanto, ad integrazione di quanto riportato nel bando, si riportano le seguenti specifiche riguardanti i fabbricati:

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale
Direzione generale - Servizio Strutture

- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
- ricostruzione o acquisizione di serre in sostituzione di analoghe strutture esistenti a condizione che si realizzi un significativo miglioramento tecnologico, in particolare per quanto concerne il risparmio energetico ed il rispetto ambientale.

Si specifica che qualora i lavori edili su fabbricati esistenti siano finalizzati all'installazione di nuovi macchinari, impianti tecnologici, ecc., questi ultimi devono essere previsti nel progetto e ammissibili al finanziamento

In ogni caso, non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente.

3) In merito alla priorità prevista per i progetti che prevedono ristrutturazione o ampliamento di fabbricati già esistenti, si precisa che per ristrutturazione deve intendersi un insieme sistematico di opere volte a trasformare in tutto o in parte gli edifici. Gli interventi di sostituzione e quelli di manutenzione straordinaria non possono intendersi come ristrutturazione; altresì, non possono considerarsi interventi di ristrutturazione quelle opere che non rientrano tra gli investimenti di sostituzione solo in quanto comportano un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Si specifica, inoltre, che per ampliamento si intende l'incremento di superficie e/o volumetria di un fabbricato esistente senza soluzione di continuità, collegato e funzionale col corpo preesistente. Si esclude pertanto in tale accezione, la costruzione di corpi edilizi separati.

4) Nel capitolo 6 dei bandi è previsto che le imprese che hanno in corso progetti finanziati ai sensi del primo bando delle misure 121 o 123 possano presentare domanda solo a seguito dell'avvenuta richiesta di accertamento di regolare esecuzione. Considerato che la procedura informatizzata per la gestione delle varianti deve essere ancora perfezionata, al fine di non penalizzare alcuni beneficiari che hanno completato le opere ma non possono inoltrare domanda di saldo finale on-line per problemi di natura informatica, si dispone che queste aziende possano presentare richiesta di collaudo finale cartacea completa di tutta la documentazione prevista, di copia delle fatture e dei giustificativi di pagamento, ecc. Resta inteso che la domanda on-line dovrà comunque essere regolarmente inoltrata ai fini della liquidazione finale una volta implementata la procedura informatizzata.

5) Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere realizzati in conformità con quanto approvato in sede istruttoria; in particolare, la potenza dell'impianto non potrà superare quella necessaria all'autoconsumo aziendale anche nel caso in cui il beneficiario intenda provvedere a proprie spese per la potenza eccedente. In questi casi l'impianto non sarà finanziato neanche per la parte approvata in sede istruttoria.

6) La priorità prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili può essere attribuita anche a quelle macchine e attrezzature capaci di autonomo funzionamento poiché alimentate direttamente con pannelli fotovoltaici integrati.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale
Direzione generale - Servizio Strutture

7) È finanziabile con le misure 121 o 123 l'acquisto di macchine ed attrezzature mediante operazioni di Leasing o attraverso il ricorso al cosiddetto "finanziamento agrario" per il tramite di società finanziarie. Si specifica, peraltro, che nel primo caso la spesa ammissibile è rappresentata dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente fino al momento della richiesta di liquidazione finale, mentre nel secondo caso è ammissibile a contributo l'intera spesa purché sussistano le seguenti condizioni:

- deve essere comprovata la proprietà del bene da parte del beneficiario titolare dell'istanza;
- deve essere comprovato, attraverso documentazione probatoria, l'avvenuto pagamento del bene acquistato;
- deve essere fornita la dichiarazione liberatoria da parte del fornitore del bene.

Chiarimenti specifici per la misura 121

8) A maggior chiarimento di quanto riportato al capitolo 6 – punto B) a - del bando, si precisa che tutti i beneficiari della misura 121 devono essere iscritti alla sezione speciale del Registro delle Imprese; qualora l'attività sia svolta in forma societaria, esclusa la società semplice, devono essere iscritti anche nella sezione ordinaria.

9) Per il comparto carni, il punteggio previsto per le aziende che aderiscono ad altri organismi di filiera (cooperative o consorzi di produttori), può essere assegnato anche qualora l'organismo di filiera si avvalga per la macellazione di strutture esterne.

10) Relativamente alla priorità prevista per le aziende che provvedono alla vendita diretta dei prodotti aziendali nei comparti vitivinicolo e apicolo si specifica che:

- tale priorità è in alternativa a quella attribuita ai soci di O.P o ad azienda che aderisce ad altro organismo di filiera (cooperativa, consorzi di produttori) che provvedono alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti
- la priorità sarà riconosciuta solo se il comparto di riferimento (cioè il comparto per il quale si attribuisce il punteggio legato al settore produttivo) è quello vitivinicolo o apicolo;
- nel caso di azienda che vende il prodotto solo parzialmente si applica il principio della prevalenza (almeno il 50% del prodotto venduto)
- in sede istruttoria verranno effettuati i necessari controlli per accertare l'effettivo possesso di tale requisito; tali controlli verranno effettuati sulle fatture di vendita del prodotto e sulle prescritte autorizzazioni per la vendita, ovvero, qualora queste non siano obbligatorie per legge, sul registro dei corrispettivi.

11) La priorità per i progetti indirizzati verso la diversificazione produttiva sarà applicata, anche in questo caso, secondo il principio della prevalenza, pertanto il punteggio potrà essere riconosciuto se almeno il 50% del costo dell'investimento complessivo riguarda interventi necessari o legati alla diversificazione. A tale proposito si precisa che per diversificazione produttiva si intende un'espansione dell'impresa attraverso l'ampliamento della gamma dei prodotti aziendali e può riguardare sia un'estensione verso altri comparti produttivi sia una differenziazione all'interno dello stesso settore (es.: trasformazione di una parte del prodotto, modifica delle specie arboree coltivate, parziale riconversione varietale, ecc...).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale
Direzione generale - Servizio Strutture

12) Per quanto riguarda i lavori mediante prestazioni volontarie non retribuite (contributi in natura), si chiarisce che questi possono essere eseguiti esclusivamente dal beneficiario e/o dai componenti del nucleo familiare. Per nucleo familiare si fa riferimento alla definizione individuata ai fini dell'I.S.E.E..

Per tale tipologia di lavori, si potrà riconoscere anche il lavoro di componenti il nucleo familiare per i quali non sono stati versati contributi previdenziali. In tal caso, però, non potranno riconoscersi prestazioni la cui durata superi il limite previsto dalla vigente normativa per i lavori occasionali (103 giornate pari a 669,30 ore) ed esclusivamente per tipologie di lavori che non richiedano particolari professionalità.

Si sottolinea, inoltre, che le prestazioni volontarie non retribuite, come disposto nel citato documento del MIPAAF "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi", devono essere valutate tenendo conto del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà". Pertanto, non è consentito che l'impresa beneficiaria, al fine di rendere disponibili ore per realizzare lavori agricoli con prestazioni volontarie non retribuite, assuma personale avventizio per svolgere attività che in condizioni di ordinarietà vengono effettuate dall'imprenditore e/o dai suoi familiari.

13) Gli automezzi per l'esercizio dell'apicoltura nomade ammissibili a finanziamento devono essere mezzi specifici per il trasporto immatricolati autocarro (cassonati o furgonati non vetrinati) e comunque non trasformabili in autovettura. Sono altresì finanziabili carrelli o rimorchi.

14) La percentuale del 60% al di sotto della quale il progetto può essere revocato in sede di liquidazione finale si riferisce all'importo approvato in sede di concessione iniziale e non a eventuali varianti.

Chiarimenti specifici per la misura 123

15) Relativamente al periodo da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli indici economici, si ritiene di dover far riferimento a quanto già previsto a riguardo per la misura 4.10 del POR 2000/2006, e pertanto la redditività economica dell'impresa dovrà essere dimostrata mediante la valutazione:

- per le società di capitali, dei bilanci degli ultimi cinque anni precedenti la presentazione della domanda di finanziamento;
- per le imprese individuali e le società di persone, dei bilanci degli ultimi cinque anni precedenti la presentazione della domanda di finanziamento resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- per le imprese di recente costituzione, in attività da un periodo compreso tra tre e cinque anni, gli indicatori di redditività saranno desunti dai bilanci relativi agli anni di attività più quello previsionale relativo all'anno di presentazione della domanda;
- per le imprese di nuova costituzione, in attività da meno di tre anni, l'analisi di redditività riguarderà il bilancio previsionale relativo all'anno di presentazione della domanda. Le condizioni di redditività desunte dal bilancio previsionale dovranno trovare conferma nel relativo bilancio consuntivo valutato al netto degli eventuali costi dell'investimento contabilizzati.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale
Direzione generale - Servizio Strutture

Nei casi in cui uno o più bilanci siano stati compromessi da eventi eccezionali indipendenti dalla volontà dell'impresa, si prenderanno in considerazione i bilanci degli ultimi cinque anni escludendo dal calcolo quelli compromessi.

16) Per quanto riguarda le aziende agricole, il requisito della prevalenza di trasformazione di prodotto proveniente da altre aziende deve essere posseduto al momento della domanda e riferito al comparto per il quale si richiede l'aiuto.

17) La dimostrazione di un'adeguata partecipazione dei produttori di base ai vantaggi economici derivati dopo l'investimento non è richiesta nel caso di frantoi che svolgono la sola trasformazione (molitura) per conto dei produttori.

Inoltre, in riferimento al punto del bando che riporta: *"Nel caso sussista l'obbligo statutario al conferimento, lo Statuto dovrà regolamentare il recesso dei soci, con l'introduzione di adeguate penali in caso di recesso anticipato e l'adeguata ricapitalizzazione della società"*, si specifica che la ricapitalizzazione non è necessaria per le società cooperative.

18) Per quanto riguarda il calcolo del ROI (return of investment), si specifica che la sua determinazione può essere stabilita sulla base del risultato dell'esercizio "ante imposte", escludendo dal calcolo dell'utile e/o perdita dell'esercizio i valori relativi alle imposte nette sul reddito e le imposte patrimoniali e altre imposte diverse, come valutazione complessiva (media) dei bilanci presi in considerazione (D.G.R. n°47/57 del 22.12.2003).

19) Le imprese già esistenti ma operanti in settori diversi che intendono iniziare l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli dovranno possedere i requisiti di ammissibilità al momento della domanda. Dovranno quindi dimostrare l'iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. come impresa di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e di essere in condizioni di redditività economica e in equilibrio finanziario secondo gli indici economico-finanziari indicati nel bando. Tali imprese dovranno inoltre dimostrare, sulla base di bilanci previsionali, la sussistenza dei requisiti di redditività ed equilibrio finanziario anche dopo l'avvio dell'attività di trasformazione e commercializzazione.

20) Con la misura 123 possono essere finanziati impianti per la produzione di biocombustibili a partire da prodotti agricoli, purché finalizzati esclusivamente a soddisfare il fabbisogno energetico (elettrico e/o termico) della stessa azienda. Non sono in ogni caso finanziabili gli impianti per la produzione di biocarburanti, cioè dei biocombustibili destinati alla trazione e non alla produzione di energia elettrica o termica.

21) La richieste di proroga per l'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicate all'ufficio competente prima della scadenza della concessione, così come previsto per la misura 121.

Il Direttore del Servizio
Claudio Saba